FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Dispositivo n. 10/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 26/TFN-SVE

II Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva - Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

Avv. Marina Vajana – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 dicembre 2019,

a seguito del reclamo *ex* art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Odierna Dario (n. 19.03.1993 – matr. FIGC 4872817), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019, il sequente

DISPOSITIVO

P.O.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all'esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Nocerina 1910. Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Odierna Dario, liquidandole in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 3 dicembre 2019.

IL RELATORE F.to Avv. Antonino Piro IL PRESIDENTE F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in Roma, in data 3 dicembre 2019.

IL SEGRETARIO F.to Avv. Salvatore Floriddia